

Prot. n.
Class. 6 - 5 - 0
Fasc. /2021

Trasmessa via PEC borjabustravel@legalmail.it

Spett.le Impresa
BORJA BUS e TRAVEL SRL in RTI con
BUS VIAGGI DI ANGELO PILIU SAS

Rho, 10 Giugno 2021

Oggetto: Servizio trasporto scolastico a.s. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 per il Comune di Cesate - comunicazione esclusione.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
nonché PRESIDENTE di SEGGIO DI GARA**

Premesso che:

- Il concorrente BORJA BUS & TRAVEL SRL con sede in Via Stephenson n. 23 - Milano ha partecipato alla procedura di gara in oggetto presentando nella busta amministrativa telematica esclusivamente il DGUE nel quale si riporta quanto segue:
 - nella Parte II - sez. C “Informazioni sull’affidamento della capacità di altri soggetti - art. 89 del codice - avvalimento” il concorrente dichiara di fare affidamento sulla capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione indicando quale operatore di cui intende avvalersi l’Impresa Bus Viaggi di Piliu Angelo Sas e indicando il fatturato quale requisito oggetto dell’avvalimento;
 - nella Parte IV sez. B “capacità economica e finanziaria” vengono riportati i fatturati globali e specifici suddivisi per gli esercizi 2018 - 2019 e 2020, risultanti tutti superiori al minimo richiesto dal bando di gara e specificando che si utilizzano i valori economici relativi al fatturato dell’Impresa Bus Viaggi di Piliu Angelo Sas;
 - nella Parte IV sez. C “Capacità tecniche professionali” viene indicato un servizio svolto dal gennaio 2018 al dicembre 2020 con 110/130 utenti per il Comune di Zibido San Giacomo e indicato tra i servizi che permettono il raggiungimento del fatturato specifico fornito dall’Impresa Bus Viaggi di Piliu Angelo Sas;
- Il DGUE presentato risulta inoltre incompleto nelle parti che seguono:
 - Nella Parte II - sez. B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico” non viene riportato il nominativo del Sig. Borja Mark Anthony, Amministratore Unico e socio di maggioranza dell’Impresa, come risultante dalla visura camerale.

Di conseguenza risulta incompleta anche la dichiarazione di eventuali condanne penali di cui alla Parte III - sez. A “Motivi legati a condanne penali”;

- Nella Parte III sez. D “Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore” il concorrente non indica nessuna opzione al quesito di cui al punto 6: *“Si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, c.5 lett. m)?”*

Considerato che nel corso della seduta di gara trasmessa via Streaming il concorrente ha segnalato telefonicamente di aver inserito erroneamente parte della documentazione amministrativa nella busta tecnica e che pertanto il presidente ha provveduto ad attivare tempestivamente ed in via informale (mediante comunicazione telefonica) l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che dalla documentazione trasmessa a seguito di soccorso istruttorio da parte del Concorrente BORJA BUS & TRAVEL SRL si è riscontrato quanto segue:

- non risulta presente alcun contratto di avalimento tale da confermare quanto inizialmente dichiarato nel DGUE ma la documentazione è tale da confermare la volontà dell’operatore BORJA BUS & TRAVEL SRL di partecipare alla procedura di gara in forma aggregata mediante RTI. A conferma di tale volontà del concorrente si rileva che la cauzione provvisoria presenta come contraente l’ATI Borja Bus & Travel Srl/ Bus Viaggi di Piliu Angelo Sas;
- il concorrente BORJA BUS & TRAVEL SRL presenta impegno a costituire un RTI orizzontale con l’impresa BUS VIAGGI di Piliu Angelo Sas dichiarando le seguenti quote di partecipazione:
 - BORJA BUS & TRAVEL SRL - 95%
 - BUS VIAGGI di Piliu Angelo Sas - 5%
- dalle dichiarazioni rese (DGUE di entrambe le imprese) emerge altresì che la mandataria BORJA BUS & TRAVEL SRL non possiede per nulla i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti dal bando di gara che sono invece interamente posseduti dalla mandante BUS VIAGGI di Piliu Angelo Sas;

Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, che prevede:

- all’art. 83, comma 8, che “... le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti

partecipanti. *La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ..*”;

- all'art. 48, comma 4, che i concorrenti sono tenuti ad indicare “le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”, essendo devoluta alla stazione appaltante la determinazione, unitamente ai livelli minimi di capacità per i concorrenti, anche “le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti” ai raggruppamenti, fatto salvo quanto espressamente richiamato all'art. 83, c. 8. ovvero che “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”;

Dato atto pertanto che il vincolo normativo è congiuntamente riferito tanto alle prestazioni che ai requisiti e che la norma ha l'evidente scopo di garantire che l'impresa capogruppo sia il soggetto più qualificato e sia affidataria della parte preponderante dell'appalto;

Considerato che:

- il bando di gara prescrive (par. 10) che, in caso di raggruppamento temporaneo, il requisito relativo al fatturato globale e specifico deve essere posseduto dalla capogruppo/mandataria nella misura minima del 40% e la restante parte cumulativamente dal/dai mandanti e che *la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria*;
- il bando di gara prescrive altresì (par. 10) che, in caso di raggruppamento temporaneo, la documentazione relativa al requisito di capacità tecnico-professionale (aver svolto nell'ultimo triennio almeno un servizio di trasporto scolastico per un numero minimo di utenti quantificati in 55, per un anno scolastico o nove mesi continuativi - escluso periodo estivo) deve essere prodotta dalla mandataria;
- le prestazioni demandate all'impresa mandataria BORJA BUS & TRAVEL SRL quali emergenti dalle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara risultano essere la parte preponderante (95%) rispetto a quelle di competenza della mandante BUS VIAGGI di Piliu Angelo Sas (5%);
- il possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionale non risulta in capo alla medesima mandataria in misura maggioritaria, anzi, entrambi i partecipanti dichiarano che i requisiti di cui sopra sono dimostrati interamente con riferimento alla mandante BUS VIAGGI di Piliu Angelo Sas;

Rilevato che la ratio del citato art. 83, co. 8, per la quale i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione devono risultare in prevalenza in possesso della mandataria, deriva in primo luogo da esperienze curriculari e di fatturato pregresse, ma, successivamente, rileva anche in prospettiva futura, riflettendosi sull'esecuzione del contratto, le cui prestazioni devono far carico in misura prevalente sulla mandataria;

Dato altresì atto che si evidenziano nella documentazione amministrativa le seguenti ulteriori carenze:

1. l'impegno a costituire RTI risulta sottoscritto con firma digitale in data 04.06.2021 (data antecedente il termine per la presentazione delle offerte) esclusivamente dal concorrente BORJA BUS & TRAVEL SRL;
2. il DGUE dell'Impresa Borja Bus & Travel Srl non presenta le integrazioni richieste e sopra menzionate;
3. il DGUE dell'Impresa Bus Viaggi di Piliu Angelo Sas non risulta sottoscritto ed è mancante dell'opzione al quesito: "l'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'art. 80, comma 5 lett. b, del Codice?: b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) è ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale" di cui alla Parte III - sez. C "motivi legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali";
4. la Dichiarazione "Allegato B" dell'Impresa Bus Viaggi di Piliu Angelo Sas non risulta sottoscritta;
5. la Dichiarazione "Allegato B" dell'Impresa Borja Bus & Travel Srl risulta tuttora mancante;
6. Risulta mancante il Patto d'integrità - Allegato C per l'Impresa Bus Viaggi di Piliu Angelo Sas;

Tutto ciò premesso e richiamato;

DISPONE

la non ammissione dell'Impresa BORJA BUS & TRAVEL SRL con sede in in Via Stephenson n. 23 - Milano -in RTI orizzontale da costituire con BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS con sede in Locate Triulzi (Mi) - Via Pertini n. 12/C per mancanza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali a carico della mandataria nonché per l'ulteriore incompletezza della documentazione come sopra riportato;

A norma dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, si comunica che il fascicolo del procedimento in questione è depositato presso il Servizio CUC RHO - RHO (Mi), Piazza Visconti n. 23. Gli interessati potranno avere accesso agli atti nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, previo appuntamento (tel.: 0293332493; Fax: 0293332381; mail: laura.colombo@comune.rho.mi.it).

Con i migliori saluti.

Il RUP e PRESIDENTE DI SEGGIO
Francesco La Spada